

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sui prodotti non agricoli ed i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor,

mi prego fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi prego confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III, originari del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Bruxelles, 14 luglio 1986

Signor ,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, contenente la comunicazione seguente:

«Mi pregio fare riferimento al protocollo addizionale all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato in data odierna, nonché ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Confederazione svizzera sulle misure transitorie in materia doganale applicabili agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Svizzera, dall'altro, per quanto riguarda i prodotti non agricoli e i prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo precitato.

Per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati I e II, mi pregio confermare che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elimineranno gradualmente il divario esistente tra il dazio di base definito a norma degli articoli 4 e 10 del protocollo addizionale e la tariffa doganale comune, così da raggiungere, il 1° gennaio 1993, il dazio previsto in questa tariffa. L'eliminazione avverrà secondo tassi pari rispettivamente al 10 %, 12,5 %, 15 %, 15 %, 12,5 %, 12,5 %, 12,5 % e 10 % per la Spagna e pari rispettivamente a 10 %, 10 %, 15 %, 15 %, 10 %, 10 %, 15 % e 15 % per il Portogallo.

A decorrere dal 1° marzo 1986, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Regno di Spagna applica questi ultimi dazi.

A decorrere dal 1° marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce del 10 % lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA. A decorrere dal 1° gennaio 1987, per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostino di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il Portogallo applica questi ultimi dazi.

La Confederazione svizzera procederà allo stesso modo per i prodotti elencati all'allegato III del Portogallo, così da arrivare, il 1° gennaio 1993, al dazio stabilito nella tariffa doganale svizzera.

Questo scambio di lettere deve essere approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermare che il governo della Confederazione svizzera è d'accordo con quanto precede.».

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire, Signor , i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Confederazione svizzera*

ALLEGATO I

SPAGNA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lievitanti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — Preparazioni alimentari succedanee del latte materno per il trattamento delle alterazioni metaboliche infantili e talune altre preparazioni alimentari

ALLEGATO II

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie: B. altri
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: A. Piume da letto e calugine: II. altre B. altre
05.13	Spugne naturali: B. altre
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gomme-resine, resine e balsami naturali: A. Resine di conifere
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali: III. di quassia amara IV. di liquirizia V. di piretro e di radici delle piante da rotenone VI. di luppolo VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari VIII. altri: a) medicinali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati: ex I. allo stato secco: — tranne le sostanze pectiche ex II. altri: — tranne le sostanze pectiche C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: I. Agar-agar II. Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierai o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili): A. Vimini: II. altri B. Paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali: A. Acido stearico B. Acido oleico ex C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione: — tranne i prodotti ricavati dal legno di pino, aventi tenore, in peso, di acido grasso uguale o superiore al 90 % D. Alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti) greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente B. Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente: II. altri
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente: B. altri
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: A. Degras
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè, e loro estratti: A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: I. Cicoria torrefatta D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè: I. di cicoria torrefatta
21.03	Farina di senapa e senapa preparata
21.05	Preparazione per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: B. Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati: A. Lieviti naturali vivi: I. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) III. altri C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: G. altri: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte: a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola: — tranne gli idrolisati di proteine e gli autolisati di lievito

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.01	<p>Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:</p> <p>A. Acque minerali naturali o artificiali; acque gassose</p>
22.02	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:</p> <p>ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:</p> <p>— non contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
22.08	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p>
22.09	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:</p> <p>A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:</p> <p>ex I. due litri o meno:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>ex II. più di due litri:</p> <p>— non ottenuto dai prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CEE</p> <p>B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») :</p> <p>II. altri</p> <p>C. Bevande alcoliche:</p> <p>I. Rum, arak, tafia</p> <p>II. Gin</p> <p>III. Whisky</p> <p>IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie</p> <p>V. altre, presentate in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— tranne quelle contenenti uova o tuorlo d'uovo e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)</p>
24.02	<p>Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco</p>

ALLEGATO III

PORTOGALLO

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0501.	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502.	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per fabbricare spazzole o pennelli; cascami di dette setole e peli
0503.	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
0505.	Avanzi di pesci
0507.	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e parti di piume (anche ritagliate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate a scopo di conservazione; polveri e cascami di piume o di parti di piume
0508.	Ossa e nuclei ossei di corna greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati a forma) acidulati oppure degelatinati; polveri e cascami di dette materie:
10	Polvere di ossa
0509.	Avorio, scaglie di tartaruga, corna, palchi di cervidi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di altri cetacei, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati a forma, compresi i cascami e le sbavature
0512.	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate a forma; polveri e cascami di conchiglie vuote
0513.	Spugne naturali
0514.	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali impiegate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
1302.	Gommalacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
1303.	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti ricavati dai vegetali:
10	— Succhi ed estratti vegetali:
20	— Oppio
22	— Succo di liquirizia; manna
	— altri
	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
52	— Pectinati e pectati
	— Agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti ricavati dai vegetali:
	— Farine di cotiledoni di semi di carrube o dei semi di guarea, anche leggermente modificate mediante trattamento chimico al fine di stabilizzare le loro proprietà mucillaginose:
60	— per usi tecnici
62	— altre
64	— altre
1401.	Materie vegetali impiegate principalmente per lavori da panierai o da stuoiaio (vimini, canne palustri, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglie di cereali pulite, imbianchite o tinte, libro della corteccia di tiglio e simili)
1402.	Materie vegetali impiegate principalmente per imbottire (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1403.	Materie vegetali impiegate principalmente per la fabbricazione delle scope e delle spazzole (saggina, piassava, trebbia, istle e simili), anche in torciglioni od in fasci
1405.	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
1505.	Grassi di untume di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1506.	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di avanzi, ecc.):
ex 40	— Olio di piedi di bue, grassi di ossa e oli di ossa per usi tecnici
1508.	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, densificati, standolizzati o altrimenti modificati
1510.	Acidi grassi industriali e oli acidi di raffinatura, alcoli grassi industriali:
10	— Stearina
ex 20	— altri acidi grassi industriali, esclusi i tall-acidi grassi
1511.	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
1515.	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche artificialmente colorato; cere d'api e di altri insetti, anche artificialmente colorate
1516.	Cere vegetali, anche artificialmente colorate
1517.	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1704.	Prodotti a base di zucchero senza cacao:
10	— Sugo di liquirizia non zuccherato, aromatizzato o presentato in pastiglie, bastoncini, ecc.
1803.	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
1804.	Grasso di cacao (burro di cacao) e olio di cacao
1805.	Cacao in polvere, non zuccherato
1806.	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	— Mescolanze contenenti in peso più del 12 % di materie grasse butirriche o, in totale, più del 20 % di costituenti provenienti da latte, in recipienti di più di 1 kg:
	— con un contenuto in materie grasse butirriche:
20	— di più dell'85 % in peso
22	— di più del 50, sino all'85 % in peso
24	— di più del 25, sino al 50 % in peso
26	— di più dell'11, sino al 25 % in peso
27	— di più dell'1,5, sino all'11 % in peso
28	— altre
1902.	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici o culinari, a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, anche con aggiunta di cacao in proporzione inferiore al 50 % in peso:
	— Preparazioni in cui predomina la farina di patate, anche sotto forma di semolino, fiocchi, ecc., e preparazioni contenenti latte in polvere, in recipienti di più di 2 kg:
	— con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 12 % in peso;
ex 04	— preparazioni per l'alimentazione dei bambini
	— altre:
ex 06	— con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 25 % in peso

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
1902. ex 08 (segue) ex 20 ex 22	<ul style="list-style-type: none"> — altre — altre preparazioni, in recipienti di più di 2 kg: <ul style="list-style-type: none"> — con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 12 % in peso: — con un contenuto in materie grasse butirriche di più del 25 % in peso — altre
2102. 10 12 ex 20 ex 22	<p>Estratti od essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Estratti od essenze di caffè e preparazioni a base di detti estratti od essenze — Estratti od essenze di tè o di mate e preparazioni a base di detti estratti od essenze — Cicoria torrefatta — Prodotti di cicoria torrefatta
2103.	Farina di senapa e senapa preparata
2105. ex 20	<p>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari omogeneizzate composte:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni alimentari omogeneizzate diverse da quelle contenenti carne o frattaglie
2106. ex 20 30	<p>Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Lieviti naturali diversi dai lieviti naturali morti — Lieviti artificiali preparati
2107. 02 40 42 44 46 47 48	<p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Edulcoranti, in pastiglie — Preparazioni contenenti in peso più del 12 % di materie grasse butirriche o, in totale, più del 20 % di costituenti provenienti dal latte, in recipienti di più di 1 kg: <ul style="list-style-type: none"> — con un contenuto in materie grasse butirriche: <ul style="list-style-type: none"> — di più dell'85 % in peso — di più del 50, sino all'85 % in peso — di più del 25, sino al 50 % in peso — di più dell'1,5, sino al 25 % in peso — dell'1,5 % in peso o meno — altre
2201.	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
2202. ex 20 ex 22	<p>Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di legumi della voce 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di frutta e di legumi, diluiti con acqua o impregnati con acido carbonico: <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di frutta, altri, zuccherati: <ul style="list-style-type: none"> — Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti in acqua, d'un tenore in succo naturale del 60 % o meno, e succo di ribes nero diluito con acqua, d'un tenore in succo naturale del 35 % o meno, in bottiglie di vetro di una capienza di 2 dl o meno — Succhi di pesche, di mirtilli, di more e di ribes diluiti con acqua, d'un tenore in succo naturale del 60 % o meno, e succo di ribes nero diluito con acqua, d'un tenore in succo naturale del 35 % o meno, in altri recipienti

Numero della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
2208.	Alcole etilico, non denaturato, di 80 gradi e più; alcole etilico denaturato, di qualsiasi gradazione
2209.	<p>Alcole etilico non denaturato, di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:</p> <ul style="list-style-type: none">— Acquaviti, come il cognac, l'armagnac e altre acquaviti di vino, il rum, l'arac, le acquaviti di frutta a granelli, il kirsch, il whisky, ecc.:— in fusti:<ul style="list-style-type: none">— Acquavite di vino— Acquavite di ginepro— in bottiglie:<ul style="list-style-type: none">— Acquavite di vino— Acquavite di ginepro— Liquori ed altre bevande alcoliche zuccherate, anche aromatizzate: zuccherati o contenenti uova— Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande
2402.	Tabacchi manifatturati: estratti di tabacco e acqua di tabacco